SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 12/2018).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Considerato che, con nota n. 19467 del 12 novembre 2001, la Soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonché all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata dai fogli catastali nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;

Considerato che il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 490/1999, che conferiva al Ministero la «...facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che, con la medesima nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dall'art. 140, comma 5, del decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta dal 29 novembre 2001 fino al 27 febbraio 2002, così come comunicato formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 4315 del 29 novembre 2001, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 12 dicembre 2001) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 10 dicembre 2001, Nuovo oggi Molise del 10 gennaio 2002);

Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «... degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali»;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (che esprimevano, in buona sostanza, contrarietà all'imposizione del vincolo paesaggistico sulle località inserite in detto elenco ritenendo che avrebbe ostacolato lo sviluppo urbanistico scaturente dal nuovo Regolamento edilizio) con nota n. 319 del 26 gennaio 2002;

Considerato che, con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004, il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «... le proposte di vincolo dovevano essere accolte dal Ministero ... entro il termine di 210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «... il procedimento non si è concluso con l'emissione del decreto di vincolo da parte del Ministero ... entro il termine previsto per legge», ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle proposte di vincolo ... formulata dalla Soprintendenza ...» e, per l'effetto, «... di stabilire di non trasmettere più, a partire dalla data della presente deliberazione, i progetti alla Soprintendenza ... [e] ... di disporre che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire senza il parere della Soprintendenza»;

Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validità della proposta n. 19467/2001 è stata confermata con sentenza n. 92 del 26 febbraio 2016;

Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale del Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto segue: «... i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione dei vincoli paesaggistici sicché la delibera adottata deve ritenersi affetta da radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione, e come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorità di tutela ... Ne discende che il MiBAC non aveva alcun onere di impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge al Ministero...»;

Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo regionale del Molise, e che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica questione della validità della delibera consiliare n. 37 sopra citata ha stabilito quanto segue: «... Non rilevano, per giungere a conclusioni diverse ... l'interpretazione negativa circa la persistenza delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela) fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorché nei confronti della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza di competenza del Comune in materia;...»;

Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha demandato la questione della validità delle «proposte non decretate» all'Adunanza plenaria;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017 che pronunciatasi sulla questione ha stabilito, con riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che «... le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi ... decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico, scade il 22 giugno 2018;

Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione per le seguenti motivazioni:

«(...) La questione illustrata concerne la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017 ... La Direzione generale ABAP ... nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, ... ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; ... sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/99, purché ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del Codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della pronuncia medesima.

La stessa direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare l'opportunità di provvedere comunque al perfezionamento nei termini stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di Miranda, in relazione alle quali è scaturito il pronunciamento del Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel territorio di altre Regioni), le ha sottoposte al Comitato.

In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti interessanti il comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta e più specificamente oggetto di discussione del punto primo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita il competente ufficio MiBACT a perfezionare tali procedure. (...).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota 19467 del 12 novembre 2001:

«Il territorio di Miranda è situato a nord-ovest di Isernia. Si raggiunge risalendo una strada tortuosa che dai suoi tornanti consente la visione di numerosi scorci sui dintorni, a tratti coltivati, a tratti boscosi. Il territorio è compreso fra la quota minima di m. 460 s.l.m. (località Le Piane) e quella massima di m. 1321 s.l.m. (Monte Pietrereie); dal picco di quest'ultimo, si possono osservare valli, pianori, rilievi rocciosi, pendii, boschi, campi coltivati, prati. L'assetto del territorio è molto differenziato per effetto della variabilità delle quote e quindi del clima. Anche le qualità paesaggistiche ed ambientali risultano diversificate. Il territorio può essere suddiviso in tre fasce, individuate così come segue:

La prima fascia, a quota superiore a m. 700 s.l.m. nella parte meridionale del territorio e sopra i m. 800 s.l.m. nella parte occidentale; raggiunge oltre i m.1000 s.l.m. in corrispondenza delle cime del Monte Pietrereie (m. 1321) e Monte Cimorre (m. 1257). È un sistema montuoso a costituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme rigide, rupestri. Queste sono interrotte da valli morfologicamente più dolci. Fra queste si segnala la Valle di Miranda, sul versante orientale della dorsale e la stessa vallecola sovrastata dall'abitato.
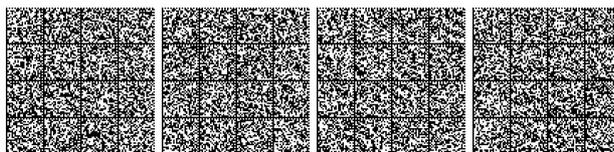
La seconda fascia si estende fra le quote di m. 550 s.l.m. e di m. 500 s.l.m.: i versanti mostrano acclività decisamente inferiori ed un assetto morfologico variamente modellato con affioramenti circoscritti di natura calcarea.

La terza fascia coincide con la località Le Piane, nel settore meridionale del territorio comunale. Si localizza fra i m. 480 s.l.m. e i m. 460 s.l.m., costituendo un esteso pianoro; fa parte di un'ampia depressione strutturale di origine tettonica, sede di un antico bacino lacustre di età pleistocenica.

Quattro sistemi torrentizi, dalle portate poco significative interessano il territorio: il Vallone dei tre Confini a nord-ovest, il fiume Rava ad ovest, il fiume Sordo a sud, il fiume Molina ad est.

Ubicato planimetricamente in posizione centrale rispetto a tutto il territorio comunale, a quota m. 860 s.l.m., sorge il centro storico. È adagiato su uno sperone calcareo, con parete verticale ad ovest, sovrastato da un costone roccioso che si collega alle altre emergenze collinari delineando un profilo armonioso continuo ma differenziato: al frastagliamento dei tetti delle case addensate sulla sommità inclinata dello sperone, si sostituisce la linearità del manto arboreo dei boschi circostanti. Il centro storico si adagia fra un sistema di alte colline che lo serrano da oriente (Le Coste) e da occidente (La Grotta) lasciando aperto il versante meridionale verso la piana di Isemia. L'andamento morfologico del luogo ha naturalmente strutturato lo sviluppo urbano che risulta, in questo caso, di tipo compatto, ad avvolgimento parziale, su terrazzamenti naturali che hanno favorito la realizzazione di un'orditura a trama pressoché ortogonale. Il settore di espansione si è articolato verso nord lungo due direttrici parallele, nella sella dei succitati sistemi collinari. L'accesso principale si ha da sud, tra i sistemi collinari della Fratta e delle Coste e sfocia nella piazza che si apre a nord-est dell'abitato, attuale fulcro relazionale. Il settore più antico è occupato dai ruderi del Castello che tuttora domina il sistema urbano nella parte più alta del promontorio, a strapiombo sulla vallecola sottostante. L'insediamento, addensatosi attorno ad esso, ad avvolgimento parziale, si apre a nord con una porta di cui si ha memoria nella toponomastica attuale: via Portella. Questa, adagiatasi su una modesta pendenza, rappresenta la prima direttrice della crescita urbana in età presumibilmente angioina. Con la dinastia aragonese, la Chiesa madre diventa il nuovo centro attorno a cui s'insediano le nuove residenze e le botteghe artigiane. Una cerchia urbana è ancora leggibile soprattutto nel tratto porticato che va dalla Cappella di S. Domenico alla Porta nuova ed in alcuni tratti soprastanti via Assunta. Al sistema degli assi longitudinali, più o meno paralleli, si sovrappone un'irregolarità degli assi trasversali per cui il sistema di insulae generato si presenta irregolare e articolato, di carattere medioevale. Gli aggregati extramurali sorgono alle pendici delle colline circostanti (via Coste, via S. Sebastiano) con carattere lineare, snodandosi lungo i sentieri di penetrazione fondovalliva. Lo sviluppo ottocentesco si ha lungo corso Umberto I che tende in seguito a delineare il nuovo ordine urbanistico diventando il nuovo centro relazionale e sociale.

Cenni storici

Il nome Miranda deriva dal latino *mirar* (ammirare) che probabilmente si riferisce alla particolare panoramicità del sito. Insieme ad altri centri limitrofi era una delle fortificazioni poste a tutela dell'*ager Aesemiensis*, il sannitico presidio-recinto per animali. Fu fondata intorno al Mille; appartenne alla Contea di Isemia in epoca longobarda e a quella del Molise in epoca normanna e sveva. Si hanno altre notizie nella seconda metà del Duecento quando appartenne dapprima al giurista Andrea D'Isemia e poi, dal 1445, alla famiglia Di Somma. Nel 1528 Miranda, incamerata alla R. Corte, fu data in feudo a Luigi Scriviano. Nel 1542 fu esposta all'asta e aggiudicata a Nicolò Di Somma e poi a Pietro I Antonio Crispano. Dalla metà del 1600 passò ai Caracciolo, quindi ai Gaetani ed infine ai Medici.

Emergenze architettoniche

L'agglomerato evidenzia una tessitura edilizia di notevole interesse tipologico e paesistico, solidale al promontorio su cui sorge, configurandosi come un unico organismo dal cui profilo emergono soprattutto il complesso del Castello, nella parte più alta e più antica e la Chiesa madre (sec. XVI - XVIII - XIX - *XX)*, in piazza Duomo, dedicata all'Assunta, con il suo campanile a cipolla, svettante al di sopra dei tetti. Sono presenti altre chiese minori: S. Antonio (sec. XIX - *XX)* ubicata vicino al cimitero, S. Rocco (sec. *XX)* nella zona sud dell'abitato, S. Domenico (sec. XVIII - XIX - *XX)* alla biforcazione di strada della Selva, S. Lucia (sec. XIX - *XX)* in contrada omonima. Di notevole interesse monumentale-ambientale sono i passaggi di ronda aperti e porticati. Non mancano organismi architettonici del XIX sec. e sistemi aggregativi di fabbriche adattati alla conformazione del sito, di natura aspra, risolti sapientemente, che offrono vedute inaspettate.

Patrimonio boschivo-floristico

Questo complesso roccia-insediamento s'inserisce in un sistema collinare-montuoso caratterizzato dalla presenza del bosco ceduo destinato periodicamente ad essere tagliato. Nelle aree di media montagna e di alta collina sono presenti gli aceri, i frassini, i carpini, i sorbi, i lecci e i castagni ma soprattutto il cerro che qui si giova di condizioni molto favorevoli che gli consentono di formare fustaie dense e quasi pure. Nelle zone più basse, ai margini dei coltivi o in prossimità di case rurali, emergono isolate poderose querce, superstiti dei maestosi querceti pedemontani di roverella. Lungo le rive dei corsi d'acqua s'incontrano salici, pioppi bianchi e neri, ontani neri. Nelle praterie non utilizzate a pascolo, crescono le ginestre, il ginepro, il prugnolo. (Dalla Guida al Territorio della Comunità Montana "Centro Pentria" - Ugo Martino - aprile 1999 - Isemia).

Caratteristiche geo-morfologiche

Il settore compreso fra il M. Pietrerei e il M. Cimorre raggiunge le quote più elevate: la Valle di Miranda li separa. Una strada vicinale la percorre e si dirige verso il territorio di Pescolanciano. I versanti da essa visibili sono particolarmente suggestivi, caratterizzati nella parte bassa da un susseguirsi di appezzamenti dai vari colori, secondo
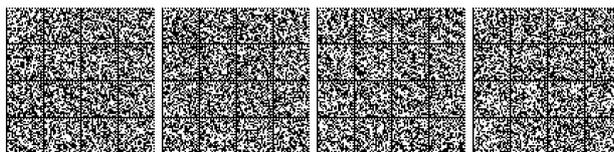
le colture utilizzate, divisi da siepi, filari di alberi. In località S. Lucia un percorso conduce alla chiesetta omonima attraverso estesi pascoli e boschi. Questa sorge a strapiombo su un terrazzo-belvedere roccioso da cui si può osservare, alle spalle, la vetta del M. Cimorre ed il bosco Selvone; verso valle il bosco di Costa grande, dal quale si ammira il sistema collinare degradante verso la valle di Isemia. Una stradina sassosa, a mezza costa, separa i due boschi dirigendosi verso il Comune di Pesche. I pendii visibili sono caratterizzati da prati, disseminati fittamente di ammassi detritici calcarei con effetto di frantumazione, da rocce affioranti che conformano gradoni frammisti a macchie arboree. La zona è frequentata da mandrie di mucche e da greggi che transitano lungo il percorso sassoso, dove sorge un abbeveratoio di recente fattura.

Al di sotto del bosco Costa grande si scende a quote sempre più basse fino alla località Le Piane, a sud del territorio di Miranda, dove il Colle Castellano (m. 625 s.l.m.) domina il territorio circostante. L'aspetto del paesaggio qui presente è notevolmente regolato dall'uomo.

L'attività di generazioni ha lasciato sul territorio segni indelebili: la presenza di fossi, di siepi che delimitano le proprietà, la ripartizione della campagna in aree più o meno vaste coltivate a vigneti, uliveti, ortaggi, realizzano ordinate geometrie contrassegnate qua e là da secolari querce. Un insediamento, la Masseria delle Piane, a quota m. 465 s.l.m., nei pressi dell'intersezione fra il fiume Sordo e il confine con il Comune di Isernia, sorge tuttora a testimonianza dell'attività secolare dell'uomo che ha progettato tale ambiente nel rispetto degli equilibri naturali e non sulla prevaricazione dei medesimi. A sud-ovest, nella zona delimitata dal fiume Rava e dal vallone del Molino, lungo il quale serpeggia la strada comunale proveniente da Isernia per Miranda, il territorio è caratterizzato da una morfologia complessa e selvaggia. Dalla quota m. 490, sede del torrente stesso, si risale attraverso una serie di pendii e di canaloni ricchi di boschi con prevalenza di roverella e cerro, verso il M. La Fratta (m. 947), ad ovest del centro storico, dall'aspetto cupoliforme per la presenza di chiome ben serrate.»;

Considerate le valutazioni della Soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera sostanziale e irreversibile la qualità del paesaggio e risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio, recepita con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui trattasi;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.

Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa le modalità di uso del territorio in funzione della zonizzazione urbanistica, verranno prese in considerazione e regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Miranda e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 cosi come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

Il presidente della commissione regionale
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A04466

DECRETO 31 maggio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 13/2018).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Considerato che con nota n. 1381 del 20 giugno 2002 la soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione, al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonché all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata dai fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «...facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5 art. 140 decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta dal 24 luglio 2002 fino al 22 ottobre 2002, così come comunicato formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 2530 del 24 luglio 2002, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 17 agosto 2002) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 13 agosto 2002, Nuovo oggi Molise del 20 agosto 2002);
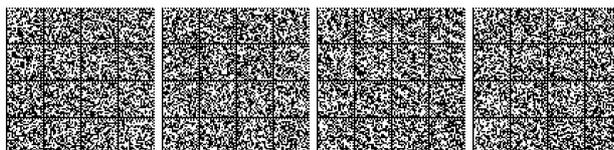
Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «...degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali;

Considerato che con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004, il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «...le proposte di vincolo dovevano essere accolte dal Ministero...entro il termine di 210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «...il procedimento non si è concluso con l'emissione del decreto di vincolo da parte del Ministero...entro il termine previsto per legge» ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle proposte di vincolo...formulata dalla Soprintendenza...» e, per l'effetto, «...di stabilire di non trasmettere più, a partire dalla data della presente deliberazione, i progetti alla Soprintendenza...[e]...di disporre che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire senza il parere della Soprintendenza»;

Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validità della proposta n. 1381/2002 è stata confermata con sentenza n. 92 del 26 febbraio 2016;

Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto segue: «...i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione dei vincoli paesaggistici sicchè la delibera adottata deve ritenersi affetta da radicale nullità per difetto assoluto di attribuzione, e come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorità di tutela......Ne discende che il MIBAC non aveva alcun onere di impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge al Ministero...»;

Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo regionale Molise, e che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica questione della validità della delibera consiliare n. 37 sopra citata ha stabilito quanto segue: «...Non rilevano, per giungere a conclusioni diverse...l'interpretazione negativa circa la persistenza delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela) fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorché nei confronti della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza di competenza del Comune in materia;...»;

Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha demandato la questione della validità delle «proposte non decretate» all'Adunanza plenaria;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017 che pronunciatasi sulla questione ha stabilito, con riguardo alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, che «...le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi...decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 22 giugno 2018;

Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione per le seguenti motivazioni:

«(...). La questione illustrata concerne la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017...La Direzione generale ABAP...nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del codice, ...ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; ...sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/1999, purchè ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della pronuncia medesima.

La stessa Direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare l'opportunità di provvedere comunque al perfezionamento nei termini stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di Miranda, in relazione alle quali è scaturito il pronunciamento del Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel territorio di altre regioni), le ha sottoposte al Comitato.

In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti interessanti il Comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta e più specificamente oggetto di discussione del punto primo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita il competente ufficio Mibact a perfezionare tali procedure.(...).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota 1381 del 20 giugno 2002:
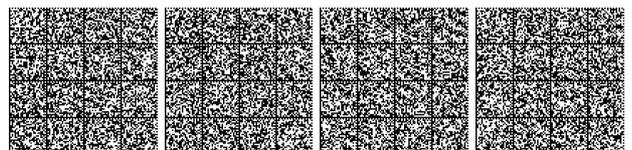
«Miranda
Settore settentrionale - Relazione

Con la presente si propone l'estensione del vincolo ai sensi del decreto-legge n. 490/99, al settore settentrionale del territorio, già tutelato in buona parte dalla legge n. 431/1985 e dalla legge 1497/1939. È già stata proposta la tutela ai sensi dello stesso decreto ad una vasta area a sud, che presenta le stesse caratteristiche del settore a nord. Si completa così, in questa fase, lo studio relativo a tutto il territorio, finalizzato alla salvaguardia del paesaggio e di un centro storico di antiche origini e di insolita peculiarità sorto su un casuale sperone roccioso, obelisco secolare e perno centripeto di tutto il territorio; come tale si riassumono di seguito alcune notizie storiche relative alla nascita e allo sviluppo del borgo, si analizza il sistema urbano del sito e, si descrive la morfologia dello stesso prima di passare all'analisi del territorio a nord di esso.

Cenni storici

Origine: altomedioevo (età longobarda): in origine Miranda dovette appartenere alla contea di Isernia per passare in età normanno-sveva a quella di Molise.

1295 Con privilegio di Carlo II d'Angiò datato 13 ottobre il feudo di Miranda fu assegnato per una quota a Giovanni de Giusta e per l'altra al noto giurista Andrea d'Isernia seniore.

1297 Andrea d'Isernia unifica sotto di se per permuta, l'intero feudo.

1316 Morto Andrea gli succede nel feudo il figlio Tommaso che ne risulta reggente in un atto del 1325.

1445 Alfonso I concede il feudo di Miranda a Nicola Di Somma.

1455 Giovanni figlio di Nicola Di Somma ne risulta feudatario da un documento del 1455.

1493-1525 Troiano successe al padre Giovanni nel feudo, il padre Giovanni lo detiene sino al 1525, trasmettendolo per eredità alla nipote Silvia.

1528 Silvia Di Somma viene privata dal feudo per "fellonia" (fonte Masciotta).

1542 Ritornata al Demanio Miranda è aggiudicata all'asta per 9000 ducati a Nicolò Di Somma, parente della defenestrata Silvia.

1561 Vincenzo Di Somma ne risulta feudatario.

1585 È edificata una fontana urbana con sopra scolpito lo stemma riproducente due torri accostate. L'opera è da attribuire all'allora feudatario Giambattista Di Somma, alla cui morte Miranda passò al nipote Crispano Pietrantonio.

1640 Marcello Pietrantonio, fratello di Crispano ne risulta titolare, e lo trasmette alla figlia andata sposa ad un Caracciolo.

1701 È feudatario di Miranda Giulio Cesare Caracciolo, figlio della Crispano. Gli succede il figlio Francesco che ne fu privato e mandato esule dall'ultimo viceré spagnolo per riprenderne possesso con l'avvento del viceré Asburgico. Gli succede la figlia Marianna, moglie di Francesco Caracciolo.

1786 Alla morte di Marianna, la figlia Gaetana subentra nel feudo, lo possiede sino all'eversione 1806.

1807 Miranda è assegnata al Distretto e Governo (poi circondario) di Isernia.

Bibliografia G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai nostri giorni" Vol. III Cava dei Tirreni - 1952 - pagg. 351-356.

Analisi delle vicende storico-urbanistiche

Il primo insediamento urbano del centro storico di Miranda nasce intorno al castello i cui ruderi dominano ancora l'attuale sistema urbano; il castello sorge dapprima isolato come nucleo iniziale dell'abitato, con un autonomo recinto murato sul perimetro sud-orientale in corrispondenza del versante meno acclive. Lungo tale versante comincia ad insediarsi il primo borgo che rimonta la collina con la tipologia medioevale detta "ad avvolgimento parziale" "aprentesi" verso settentrione nell'attuale via Portella e coincidendo con l'andamento di primo pomerio. Tale strada funge da direttrice della nuova crescita urbana ed esaurita la fabbricazione a ridosso di essa, presumibilmente in età aragonese la chiesa madre sorta a valle di quello che dovette essere il secondo giro di mura, diventa un secondo polo dello sviluppo urbano con l'insediamento di nuove residenze e botteghe artigianali. Via Municipio, che ancora oggi fa da direttrice all'insediamento, viene ad essere il Decumano Massimo del sistema urbano. Via Portella e vico Lungo costituiscono i decumani superiori, via Porta Nuova, quello inferiore. Via Assunta nasce come nuovo pomerio a chiusura del borgo ad oriente. Il giro di mura è ancora oggi perfettamente conservato soprattutto nel tratto porticato che va dalla cappella di S. Domenico alla Porta Nuova ed è ancora leggibile in alcuni tratti sovrastanti via Assunta. Al parallelismo degli assi longitudinali non corrisponde un'altrettanta coerenza metrica in quelli trasversali, che hanno determinato lo strutturarsi dell'abitato in insulae di diversa ampiezza e consistenza edilizia: il tessuto risulta essere variamente articolato e recupera i valori ambientali dello spontaneismo edilizio di matrice medioevale con quel carattere di ordine urbano della pianificazione tardo-rinascimentale. Sono sorti poi i primi aggregati extramurali alle pendici delie colline circostanti (via Coste e via S. Sebastiano) a carattere lineare, snodatisi lungo i sentieri di penetrazione fondovalliva. Con l'apertura di corso Umberto I, il tratto urbano della provinciale per Carovilli, si delinea un nuovo ordine urbanistico e il nuovo centro dei traffici relazionali e sociali.

Emergenze architettoniche

Chiesa Madre. È dedicata all'Assunta edificata nel 1493 sui ruderi di una fabbrica religiosa preesistente, a tre navate, con torre campanaria a cinque ordini e cuspide a cipolla. Ha subìto numerosi restauri e ristrutturazioni che comunque non hanno alterato la spazialità interna (impreziosita dal gioco di stucchi di ispirazione vanvitelliana), né la monumentalità della facciata impreziosita dai tre portali di ispirazione rinascimentale.
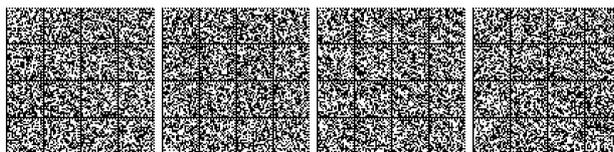
Castello. È di particolare interesse archeologico Monumentale, attualmente allo stato di rudere.

Chiesa di S. Lucia, (sec. XIX - *XX)*; pianta longitudinale ad aula.

Chiesa di S. Antonio (sec. XIX - *XX)*; pianta longitudinale ad aula.

Chiesa di S. Rocco, (sec. *XX)*; pianta ad aula.

Chiesa di S. Domenico, (sec. XVIII-XIX-XX) pianta ad aula. Passaggi di ronda rivestono eccezionale interesse storico-urbanistico e tipologico-architettonico oltre che ambientale. Aperti e porticati, viaggiano a ridosso di via dell'Assunta, conservando la condizione insediativa tardo-medioevale.

Non mancano esempi architettonici rilevanti risalenti al XIX secolo con spazi porticati sorretti da esili colonne, loggiati e raffinati motivi decorativi.

Sono anche numerosi gli edifici di interesse tipologico-ambientale sia per le interessanti modalità aggregative dei corpi di fabbrica dettate dalle peculiarità morfologiche del sito, sia per il corredo decorativo che contrassegna i portali, i mensoloni sagomati, le cornici ed i sistemi di scale esterne in pietra lavorata. Il capoluogo che occupa la parte centrale del territorio, si erge su uno sperone calcareo caratterizzato ad ovest da una parete verticale che strapiomba sulla vallecola sottostante. L'importanza dell'abitato di Miranda, dal punto di vista storico, artistico ed ambientale, veniva segnalata già nel 1979 dal geografo Eugenio Turri in "Semiologia del paesaggio italiano - ed. Longanesi: in una foto compariva il piccolo centro arroccato sulla rupe calcarea, immerso nel verde delle colline e montagne circostanti. Costituisce un raro esempio di indiscusso valore geologico storico ed ambientale: un agglomerato compatto, ad avvolgimento parziale, che si estende sui terrazzamenti naturali di un imponente sperone roccioso, degradante verso nord fino a formare una vallecola delineata dal colle La Fratta (m. 951 s.l.m.) ad ovest e dal colle La Guardia (Le Coste) ad est. L'abitato, inizialmente arroccato sul costone ha direzionato la sua espansione verso tale vallecola, a nord, in quanto il caratteristico aspetto geomorfologico suggeriva spontaneamente tale naturale direzione. Dall'alto della strada che conduce in località S. Lucia, è possibile osservare tale assetto: è ben definibile il primo nucleo storico sorto attorno al Castello, circondato a sua volta da altre aggregazioni organicamente assiepate nel tempo attorno ad esso, secondo uno sviluppo naturale e culturale, nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico. La recente espansione che a questo denso e frammentato organismo si sta aggregando nella valle che si apre verso nord, mostra un insieme di manufatti distribuiti intorno alle vie di collegamento in maniera puntiforme, con esempi di emergenze «fuori scala». Tale area, prosecuzione del fulcro territoriale storicamente consolidato, va considerata come un tutto unico con esso in relazione alle sue parti più antiche, alla rupe, al colle La Fratta e alle Coste, al territorio circostante come un tutto organico, per il recupero dell'abitare. Va colto ciò che un centro storico e una periferia insieme possono offrire considerando quest'ultima come elemento di raccordo e di mediazione fra il centro storico stesso e il verde della campagna e dei monti circostanti, correlati fra loro. Miranda, dunque, borgo, di incontestata singolarità ed irriproducibile organismo abbarbicato alla roccia, sui suoi strapiombi, denso di compatte piccole proliferazioni pulsanti, quasi generate dalla roccia stessa e dai venti, edificate invece dall'uomo sull'aspra superficie dello sperone calcareo, che si erge maestosa nel cuore del territorio comunale, sull'unica forte dissonanza rocciosa fra la continuità dei manti erbosi che si elevano verso le cime più elevate, alternandosi ad estese macchie arboree, a paesaggi geometrici, a filari sapientemente progettati dall'uomo. Miranda quindi dal latino «MIROR», ammirare, con i suoi scorci panoramici, le sue prospettive dinamiche che si aprono in tutte le direzioni incuneandosi, piegandosi, lanciandosi in visioni immediate o da conquistare nel tempo, impone particolare attenzione negli interventi di trasformazione del territorio, trasformazioni che vanno effettuate sempre in risposta a contesti. Non esiste più una marcata differenza fra «organico» ed «ecologico». L'ecologia si sta affermando come «scienza del relazionale e come pratica creativa del paesaggio abitato" (Lucien Kroll - Tutto è paesaggio - Universali di Architettura).

Gli interventi dell'uomo, elementi dell'ambiente, sono "insediamenti" su scale diverse, dalle case e fattorie ai villaggi e città; i percorsi sono sentieri, sono strade che congiungono questi insediamenti. Tutti insieme trasformano il preesistente in un "paesaggio culturale" dove l'insediamento ed il paesaggio intrattengono un rapporto di "figura-sfondo". In caso di alterazione del suddetto rapporto, l'insediamento viene a perdere di identità e così pure il paesaggio in quanto estensione di esso. Secondo Paolo Portoghesi lo spazio è un "sistema di luoghi". E', fondamentale quindi cogliere lo spirito dei luoghi con cui l'uomo dovrebbe rapportarsi per acquisire la possibilità di abitare. Nell'antico Egitto la campagna era coltivata in rapporto alle inondazioni del Nilo e la struttura del paesaggio agricolo era utilizzata come modello per la disposizione degli edifici pubblici. Inoltre il carattere di un luogo è in parte anche funzione temporale: muta con le stagioni, secondo il giorno e la notte, secondo la situazione metereologica, tutti fattori che determinano soprattutto condizioni diverse di luci e di colori, elementi fondamentali da tenere in considerazione nella progettazione per il rispetto dell'ambiente. La strada provinciale Carovilli-lsernia, che attraversa l'abitato di Miranda, in senso nord-est, taglia il territorio in due settori di cui quello orientale racchiude in sé i due sistemi montuosi più alti del territorio: il monte Cimorre e il monte Pietrereie. Quest'ultimo (m. 1321 s.l.m.) occupa tutto il settore nord-orientale e si collega, secondo una dorsale orientata in direzione nord-ovest sud-est all'appennino abruzzese. Trattasi di un settore montuoso a costituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme rigide, interrotte da valli più o meno estese di origine tettonica con forme relativamente dolci e modellate e affioramenti di litologie terrigene più dense ed erodibili.

Il paesaggio è molto vario: dal picco del monte Pietrereie si susseguono valli, pianori, pendìi scoscesi in un assetto morfologico variabile fino alla strada provinciale che viaggia ad una quota media di m. 900 s.l.m. Ad ovest di questa, i versanti degradano ulteriormente verso la località Mottillo (m. 642 s.l.m.) e verso il Vallone dei tre
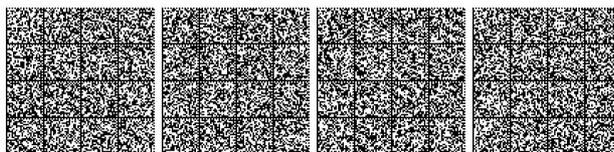
confini (m. 563 s.l.m.). Poco più a sud in corrispondenza del torrente Rava si raggiunge la quota m. 586 s.l.m. Un dislivello quindi di m. 758, che si articola in un susseguirsi di pendìi erbosi, macchie arboree, estesi boschi, pianori, rocce affioranti, detriti rocciosi, campi coltivati, vigne, uliveti, querce isolate in prossimità degli insediamenti; paesaggio molto differenziato in rapporto alle quote ed all'esposizione. Il sistema idrografico è costituito da due modesti sistemi torrentizi che solcano il territorio nel settore nord-ovest: il Vallone dei tre confini ed il torrente Rava. Le loro portate sono poco significative in quanto i terreni, molto permeabili, favoriscono l'infiltrazione delle acque invece che il loro ruscellamento. Provenendo dal centro storico di Miranda lungo la strada provinciale per Carovilli si attraversa la zona destinata all'espansione (foto 1) individuata ad ovest dal colle La Fratta (foto 2-3-4) e dall'omonimo bosco, ad est dal versante Le Coste (La Guardia) (foto 5). Tale pendio, prospetta sull'abitato con aree di rimboschimento insieme ad ampie superfici erbose ondulate che raggiungono a valle le prime abitazioni e si confrontano e si contrappongono alla densità arborea del bosco La Fratta (m. 951).

La vallecola (foto 6), elemento mediatore fra i due sistemi, si apre, con origine dal massiccio sperone-insediamento, si dilata e sconfina verso nord, guidando lo sguardo verso il complesso delle Mainarde; È evidente il ruolo che la vallecola assume come elemento di raccordo fra la rupe, l'insediamento, la campagna, l'infinito. Tale progressione ritmica, di cui si ha esperienza percorrendo la strada provinciale (foto 11), invita a spostarsi, a proseguire il viaggio, ad indagare fra i molteplici aspetti del paesaggio che, appaiono anche a ridosso della strada, evidenziando le loro formazioni anche a valle di essa. Man mano gli alberi si infittiscono fino a formare boschi veri e propri. Al limite settentrionale del comune, si risale nei pressi di Fonte della Noce (foto 7), verso la località S. Andrino (foto 8) ad una quota media di m. 1100 s.l.m. Il monte Pietrereie (foto 9) mostra in questa località la cima, nel suo versante settentrionale, in tutta la sua maestosità e imponenza densamente coperto da un fitto bosco. Questo settore, insieme alla località Mottillo (foto 10) ed al bosco la Fratta, risultano nell'ambito di questo settore settentrionale già tutelato ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 così pure altre estese aree relative a tutta la restante area a sud: il versante meridionale del monte Pietrereie, il colle La Guardia (Le Coste), costa Franciosa e costa Grande, bosco Selvone, colle Castellano ed altre zone boscose. La presenza di tali numerose ed estese zone e della rupe con il centro storico conduce alla necessità di pianificare in maniera globale l'intero territorio considerato come un tutto olistico poiché "un luogo è un fenomeno totale qualitativo, che non può essere ridotto a nessuna delle sue singole caratteristiche" (C. Norberg Schulz-Genius Loci - Paesaggio ambiente architettura - Electa 1979).»;

Considerate le valutazioni della soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera sostanziale e irreversibile la qualità del paesaggio e risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto ciò rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attività di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione Europea del paesaggio, recepita con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunità locali;

Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui trattasi;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa le modalità di uso del territorio, verranno prese in considerazione e regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Miranda e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

Il presidente della commissione regionale
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, compresivo di tutti gli allegati e della plaimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A04467

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 giugno 2018.

Modifica dell'allegato tecnico del decreto 28 novembre 2017, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'art. 16;

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2017, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° luglio 2018;

Viste le note prot. n. 43114-P del 24 aprile 2018 e prot. n. 56458-P del 28 maggio 2018 con le quali l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), relativamente alla rotta onerata Lampedusa-Catania e viceversa, ha chiesto alla Regione Siciliana di esprimersi in ordine all'ipotesi di spostamento nella fascia oraria serale della seconda frequenza giornaliera prevista per il periodo dal 1° giugno al 10 ottobre, al fine di razionalizzare, sulla base degli slot utili, le frequenze già previste dall'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017;

Vista la nota prot. n. 2351 del 30 maggio 2018 con la quale il Direttore generale degli aeroporti e del Trasporto aereo ha chiesto a sua volta alla Regione Siciliana di far conoscere il proprio avviso in ordine alla proposta nei termini prospettati dall'Enac;

Considerato che con nota prot. n. 28469 del 4 giugno 2018 la Regione Siciliana si è espressa favorevolmente in ordine alla variazione di orario nei termini prospettati dall'Enac;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dall'Enac in merito all'orario del collegamento Lampedusa-Catania e viceversa;
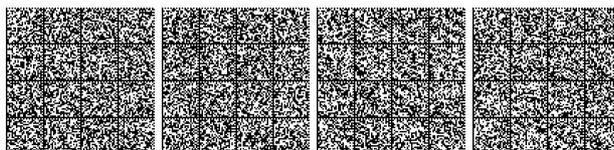
Decreta:

Art. 1.

L'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2017, al paragrafo 3.2. relativo agli «Orari dei voli», limitatamente alla parte riguardante la rotta Lampedusa-Catania e viceversa, è modificato come segue:

«Rotta Lampedusa - Catania

Periodo dall'11 ottobre al 31 maggio:

1 volo il lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Lampedusa alle 12,30;

nel caso in cui si operi con 2 voli distinti sempre lunedì, mercoledì e venerdì, l'orario di partenza da Lampedusa dell'ulteriore volo sarà alle ore 13,00.

Periodo dal 1° giugno al 10 ottobre:

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle 12,30;

nel caso in cui si operi con 2 voli giornalieri distinti l'orario di partenza da Lampedusa dell'ulteriore volo sarà:

per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica alle ore 18,55 ed il sabato alle ore 19,55;

per il periodo dal 1° ottobre al 10 ottobre tutti i giorni alle ore 18,55.

Rotta Catania - Lampedusa

Periodo dall'11 ottobre al 31 maggio:

1 volo il lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Catania alle 14,00;

nel caso in cui si operi con 2 voli distinti sempre lunedì, mercoledì e venerdì, l'orario di partenza da Catania sarà alle ore 14,30.

Periodo dal 1° giugno al 10 ottobre:

1 volo giornaliero con partenza da Catania alle 14,00;

nel caso in cui si operi con 2 voli giornalieri distinti l'orario di partenza da Catania dell'ulteriore volo sarà:

per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì alle ore 20,30 ed il sabato alle ore 21,30;

per il periodo dal 1° ottobre al 10 ottobre tutti i giorni alle ore 20,30.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it.).

Roma, 12 giugno 2018

Il Ministro: TONINELLI

18A04496

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Equivera», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 924/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Equivera;

Vista la domanda con la quale la società Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044225047; 044225086 e 044225124;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EQUIVERA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche sleep safe in pp/elastomero da 5000 ml - A.I.C. n. 044225047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche sleep safe in pp/elastomero da 5000 ml - A.I.C. n. 044225086 (in base 10).

classe di rimborsabilità: C;

«4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche sleep safe in pp/elastomero da 5000 ml - A.I.C. n. 044225124 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Equivera» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Equivera» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04458

DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 925/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la Determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax»;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 041602095;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602095 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04457

DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 926/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nzionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la Determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lexotan»;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 041616032;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEXOTAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1,5 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 041616032 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lexotan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04456
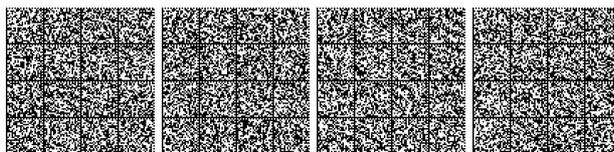
DETERMINA 6 giugno 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 928/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legisaltivo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ibustrin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;
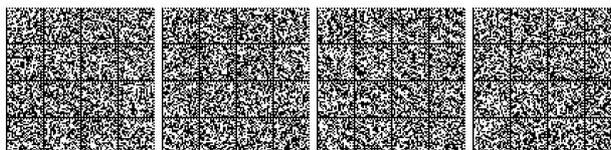
Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 041146022;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUSTRIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 041146022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibustrin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04460

DETERMINA 15 giugno 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Humalog Junior Kwikpen». (Determina DG n. 971/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HUMALOG JUNIOR KWIKPEN - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 ottobre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/96/007/044.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale pe la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale HUMALOG JUNIOR KWIKPEN nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

JUNIOR KWIKPEN 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 033637380/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi normale del glucosio. Humalog 100 unità/ml «Junior KwikPen» è indicato inoltre nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Humalog Junior Kwikpen» è classificata come segue:

Confezione:

JUNIOR KWIKPEN 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 033637380/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,12.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Humalog Junior Kwikpen» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04497

UNIVERSITÀ ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2018.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo statuto dell'Università degli studi Roma Tre, e in particolare l'art. 45;

Viste la deliberazione del senato accademico del 16 gennaio 2018, con cui sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Ateneo, e la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2018, con cui è stato espresso parere favorevole in merito alle suddette modifiche, ai sensi del citato art. 45;

Vista la nota a firma del direttore generale, dott. Pasquale Basilicata, prot. n. 6856 del 30 gennaio 2018, con cui le deliberazioni sopracitate sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Viste la nota ministeriale n. 4039 del 27 marzo 2018, relativa alle suddette modifiche statutarie, e la successiva risposta dell'Ateneo, con nota a firma del dirigente, dott. Giuseppe Colapietro, n. 65550 del 20 aprile 2018;

Considerato l'avvenuto spirare del termine di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, a decorrere dalla data di trasmissione della citata nota dirigenziale del 20 aprile 2018, in assenza di ulteriori comunicazioni ministeriali;

Considerato che si può pertanto provvedere alla formale emanazione delle modifiche statutarie;

Sentito il direttore generale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Roma Tre, modificato secondo quanto deliberato dagli organi di governo dell'Ateneo nelle adunanze citate nelle premesse, è emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia per la prescritta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2018

Il rettore: PIETROMARCHI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Università degli studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:

a) la promozione e la realizzazione della ricerca;

b) la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti;

c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo.

3. L'Università considera la dimensione internazionale delle proprie attività come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum*, dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.

4. Al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'Università:

predispone adeguate strutture edilizie e attrezzature per la ricerca e per la didattica;

provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca;

stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati.

5. La comunità universitaria partecipa alla gestione e al governo dell'Università nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto. L'Università promuove e favorisce la partecipazione della comunità universitaria alla vita democratica dell'Ateneo, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Fanno parte della comunità universitaria:

i professori e i ricercatori di ruolo, gli assistenti universitari e i ricercatori a tempo determinato (l'insieme di questi soggetti è di seguito indicato come docenti);

i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca;

il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e collaboratore esperto linguistico di ruolo (l'insieme di questi soggetti è di seguito indicato come personale tab);

gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e ad ogni altra attività formativa dell'Università (di seguito indicati come studenti).

6. L'Università garantisce alla comunità universitaria pari opportunità nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca, nel pieno rispetto dei principi di merito e delle capacità individuali, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione anche nella progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo con quanto stabilito nel proprio Codice etico. L'Università promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.

Art. 2.

Autonomia universitaria

1. L'Università realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio Statuto e i propri regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3.

Codice etico

1. L'Università adotta un Codice etico che stabilisce i valori fondamentali della comunità universitaria.

2. Il Codice etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il Codice etico è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Le violazioni del Codice etico comportano, nel rispetto del principio di gradualità, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

censura;
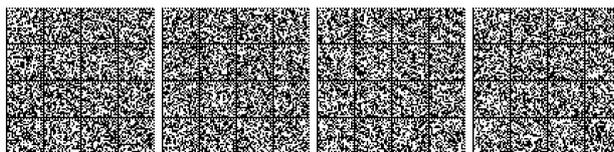
rinvio motivato delle delibere adottate in violazione del Codice etico;

revoca delle delibere adottate in violazione del Codice etico;

sospensione temporanea da cariche istituzionali;

revoca da cariche istituzionali.

Il rettore, sentita la Commissione etica di cui al Codice etico, propone al senato accademico le sanzioni da adottare.

Art. 4.

Libertà, centralità e promozione della ricerca

1. L'Università afferma il ruolo centrale della ricerca per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale ed economico. In tal senso riconosce la ricerca come funzione primaria, garantendone lo sviluppo nonché il legame imprescindibile con la didattica.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base in tutte le aree scientifico-disciplinari che le sono proprie, valorizzandone i contenuti originali e innovativi.

3. L'Università sostiene la ricerca di tipo applicativo orientata allo sviluppo e al trasferimento di nuove tecnologie, nel rispetto dei fini e delle responsabilità connesse con la propria natura di istituzione pubblica al servizio del bene comune.

4. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di ricerca e garantisce, altresì, alle strutture finalizzate allo svolgimento della ricerca l'autonomia organizzativa in un quadro di razionale impegno delle risorse; essa assicura a tutti i suoi componenti il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

5. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti e alle strutture per la ricerca, nel rispetto delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche.

6. L'Università fa propri i principi di accesso pieno ed aperto alla documentazione scientifica e promuove la più ampia e libera diffusione dei risultati delle ricerche. A tal fine, l'Università incentiva il deposito nel proprio archivio istituzionale dei risultati delle ricerche dei propri docenti per la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

Art. 5.

Libertà e finalità dell'insegnamento

1. L'Università promuove, organizza e coordina le attività didattiche e formative, in particolare quelle necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Università conferisce i relativi titoli di studio.

2. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e garantisce, altresì, alle strutture finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative l'autonomia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di Ateneo.

3. L'Università favorisce il perseguimento di obiettivi di qualità e di innovazione nella didattica anche mediante modalità di sperimentazione di nuovi modelli o metodologie d'insegnamento, specialmente se contraddistinti da un carattere fortemente interdisciplinare, per l'acquisizione da parte degli studenti di particolari competenze e capacità connesse con la crescente domanda sociale di conoscenza e di istruzione.

4. L'Università assolve ai compiti formativi che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, il tutorato, la mobilità internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti al termine dei corsi di studio seguiti.

5. In attuazione degli impegni indicati dalla Carta delle università europee sull'apprendimento permanente e come nuove prospettive della formazione universitaria, l'Università promuove azioni di apprendimento permanente e di formazione continua in relazione a specifiche esigenze della realtà sociale, economica e istituzionale.

6. L'Università promuove e svolge, mediante apposite forme organizzative, attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze, d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di Ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunità di interazioni con il mondo del lavoro.

4. L'Università favorisce le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

5. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 7.

Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione, il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Università stessa ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

4. L'Università promuove la produttività dei propri docenti e, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa vigente, riconosce i risultati conseguiti sul piano della valutazione nazionale ed internazionale.

Art. 8.

Valutazione e incentivazione del merito

1. L'Università adotta la valutazione come sistema per promuovere: la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica e di ricerca delle proprie strutture interne, nonché dei singoli docenti; la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività delle proprie strutture di servizio.

2. L'Università utilizza la valutazione come principale criterio per la programmazione delle attività e l'assegnazione delle risorse, anche allo scopo di promuovere e incentivare il merito.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Università utilizza criteri generalmente adottati a livello nazionale e internazionale, specifici di ciascuna attività, ispirandosi ai principi di trasparenza e dando massima diffusione e pubblicità ai criteri e agli indicatori utilizzati.

Art. 9.

Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni di gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.
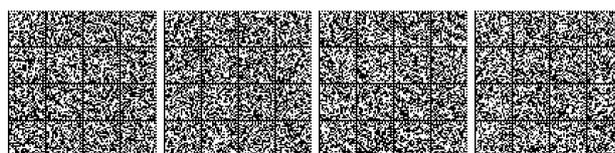
2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Alle strutture dell'Università sono assegnate unità di personale tab in base alle esigenze funzionali e professionali derivanti dai compiti propri delle strutture medesime.

4. L'Università promuove e valorizza, anche mediante forme di incentivazione, le capacità e le competenze del personale tab, tenendo conto dello sviluppo funzionale dell'Università.

Art. 10.

Responsabilità e pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o designati degli organi di Governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi componenti le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi prodotti o in possesso dell'Università, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti degli organi collegiali dell'Università sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi stessi e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università si dota di forme trasparenti di rendicontazione, ivi compresa la predisposizione di un «bilancio sociale», che rendano evidenti ai referenti istituzionali, economici e sociali i risultati delle proprie attività.

6. L'Università cura, tramite l'Anagrafe della ricerca di Ateneo, la diffusione tra la comunità universitaria e l'intera società delle informazioni relative ai prodotti della ricerca, ai laboratori scientifici e ai programmi di ricerca dell'Università stessa.

Art. 11.

Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:

a) trasferimenti dallo Stato;

b) finanziamenti da enti pubblici e privati;

c) tasse e contributi degli studenti, improntati al criterio di progressività e nel rispetto delle norme vigenti;

d) lasciti e donazioni;

e) contratti e convenzioni;

f) proventi derivanti da:

sfruttamento o cessione di brevetti,

forme di partenariato con enti esterni per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie,

iniziative culturali,

servizi di consulenza o a tariffa, aggiornamento, formazione specialistica;

g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12.

Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge, è il garante della sua autonomia ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Sono attribuite al rettore, in particolare, le seguenti competenze:

a) esercitare le funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, nonché delle politiche di relazioni esterne e internazionali;

b) predisporre il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche sulla base delle proposte e dei pareri del senato accademico e tenendo conto delle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;

c) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

d) proporre al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale;

e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

f) vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

g) emanare gli statuti e i regolamenti;

h) nominare con proprio provvedimento gli organi centrali dell'Università e gli organi monocratici delle sue strutture interne;

i) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, controllando che il funzionamento delle strutture medesime risponda a criteri di efficacia ed efficienza, anche in relazione alle risultanze del lavoro del Nucleo di valutazione;

j) garantire l'autonomia didattica e di ricerca;

k) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Università in rapporto con le istituzioni pubbliche preposte;

l) avviare i procedimenti disciplinari che comportino sanzioni superiori alla censura nei confronti dei docenti dell'Università e dare corso alle relative delibere assunte dal consiglio di amministrazione, ovvero adottare le sanzioni disciplinari di minore livello;

m) sottoporre al senato accademico i casi di violazione del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, e dare corso alle decisioni assunte in merito dal senato accademico;

n) assumere, in caso di urgenza e verificata l'impossibilità di convocare per tempo l'organo di governo competente, i provvedimenti di pertinenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi;

o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il prorettore vicario ed eventualmente altri prorettori.
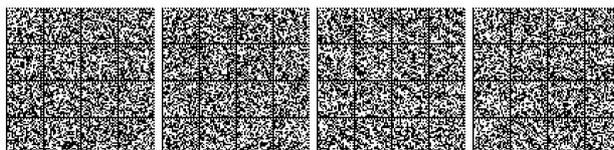
Il prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta, di assenza, di impedimento o su delega.

Gli altri prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del rettore per settori di intervento. Il rettore dà comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione della nomina del prorettore vicario e degli eventuali altri prorettori, corredata da un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate.

4. Il rettore può delegare specifiche funzioni ad altri docenti. Il rettore può altresì attribuire incarichi specifici anche a studenti e, ferme le competenze del direttore generale e con il suo parere favorevole, a personale tab. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai Dipartimenti ed agli uffici competenti, nonché pubblicati nel sito internet di Ateneo.

5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le università italiane, nell'ambito di coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato.

Il mandato del rettore è unico, ha durata di sei anni accademici e non è rinnovabile.

5-*bis*. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, per qualsiasi ragione, il rettore successivamente eletto conclude il mandato allo scadere del sesto anno accademico dalla data di nomina disposta dal decreto ministeriale.

6. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori e ai ricercatori di ruolo;

b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera *a)*;

c) a tutto il personale tab in ruolo, ai voti espressi dal quale è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera *a)*;

d) agli studenti facenti parte del consiglio degli studenti di cui all'art. 18 e dei consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera *a)*.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano dei professori ordinari dell'Università o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella convocazione è indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche.

Nel caso di anticipata cessazione del rettore, la convocazione del corpo elettorale deve aver luogo entro i successivi trenta giorni.

In caso di impedimento del rettore, la sostituzione nelle funzioni da parte del prorettore vicario non può avere durata superiore a sei mesi.

8. Il calendario dell'intera procedura elettorale deve prevedere il completamento di tale procedura almeno trenta giorni prima della scadenza del rettore in carica.

Il rettore è eletto a scrutinio segreto.

Nella prima votazione è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, a parità di voti riportati il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più giovane di età.

Le procedure di svolgimento dell'elezione del rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale.

9. Il candidato eletto è nominato rettore con decreto del Ministro competente. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli studi Roma Tre.

10. Al rettore e al prorettore vicario può essere assegnata una indennità di funzione, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Senato accademico

1. Il senato accademico è organo centrale di governo rappresentativo delle diverse aree scientifico-disciplinari e delle componenti dell'Università. Esso contribuisce alla definizione delle strategie dell'Università, formulando proposte e pareri sulle questioni relative all'organizzazione, attuazione e controllo delle attività di ricerca, di didattica e formazione, di servizi agli studenti.

2. Al senato accademico sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

a) approvare le modifiche del presente Statuto, secondo la procedura prevista dall'art. 45;

b) approvare il regolamento generale di Ateneo, previo parere del consiglio di amministrazione;

c) approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

d) approvare il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

e) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole;

f) formulare al rettore proposte, anche sulla base delle esigenze indicate dai Dipartimenti, per la predisposizione del documento di programmazione triennale ed esprimere il proprio parere prima che il documento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

g) trasmettere al Consiglio di amministrazione le proposte di reclutamento del personale docente presentate dai Dipartimenti, corredandole di proprie osservazioni e indicazioni;

h) formulare indicazioni per il lavoro del Nucleo di valutazione e verificare la congruità dei criteri, delle modalità e degli indicatori per la verifica delle attività didattiche e di ricerca proposti dallo stesso Nucleo di valutazione;

i) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio;

j) approvare gli accordi di collaborazione didattica e scientifica con enti esterni;

k) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina, di cui all'art. 21;

l) assumere le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze;

m) decidere sui casi di violazione del Codice etico sottoposti dal rettore;

n) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore.

3. Spetta inoltre al senato accademico:

a) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;

b) esprimere proposte sulla costituzione e sulla modificazione dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Centri, di altre strutture dell'Università, nonché pareri sulla costituzione di partizioni interne ai Dipartimenti e sulla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera;

c) esprimere proposte sull'attivazione o disattivazione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attività formative e delle relative sedi;

d) esprimere pareri sull'assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti ed agli altri centri di spesa dell'Università;

e) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale;

f) esprimere pareri sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di presidente dell'organo di cui all'art. 20.

4. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 13 comma 6, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Le modalità e i termini per l'esercizio di tale prerogativa sono compiutamente disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo.
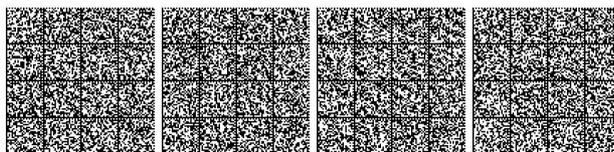
5. Il senato accademico è nominato con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) una rappresentanza di docenti per ogni area scientifico-disciplinare dell'Università;

c) una rappresentanza del personale tab;

d) una rappresentanza degli studenti, la quale non partecipa alla seduta quando l'organo è chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera *k)* del comma 2.

6. Partecipano alle riunioni del senato accademico senza diritto di voto: il prorettore vicario e il coordinatore del Nucleo di valutazione. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo.

7. Il direttore generale partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario.

8. La presenza di componenti del senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

9. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in otto, determinate in relazione ai settori scientifico-disciplinari indicati come di base e caratterizzanti negli ordinamenti didattici adottati dall'Università, nonché alle classi di laurea e di laurea magistrale univocamente attribuite ad esse. Con delibera del senato accademico ogni Dipartimento istituito è inserito in un'unica area scientifico-disciplinare, in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza e considerando, anche, la proposta dello stesso Dipartimento.

10. Le aree scientifico-disciplinari dell'Università, con la specificazione delle classi di laurea e di laurea magistrale e dei Dipartimenti, sono elencate nella tabella A allegata al presente Statuto.

L'integrazione delle declaratorie delle diverse aree scientifico-disciplinari con l'inserimento di nuove classi di laurea e di laurea magistrale ovvero di Dipartimenti viene deliberata dal senato accademico.

11. La rappresentanza di cui alla lettera *b)* del comma 5 è costituita da ventidue docenti dell'Università. La rappresentanza complessiva è articolata nel modo seguente: diciotto professori di ruolo, attribuiti a ciascuna area scientifico-disciplinare in relazione alla consistenza numerica dei docenti appartenenti ai Dipartimenti afferenti a ciascuna area, secondo il metodo di ripartizione riportato nella tabella B allegata al presente Statuto; quattro ricercatori dell'Università, tutti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse.

Nella rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare deve essere compreso almeno un direttore di Dipartimento per ogni area. Le aree rappresentate da un numero di docenti pari a quattro hanno diritto ad una rappresentanza di almeno due direttori di Dipartimento.

Nel caso in cui la rappresentanza di cui alla lettera *b)* del comma 5, determinata con il metodo riportato nella tabella B, dovesse risultare inferiore o superiore al numero di diciotto, la tabella B viene adeguatamente riformulata con delibera del senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la modifica della tabella B non implica una modifica di Statuto.

12. Per l'elezione dei professori di ruolo rappresentanti per ciascuna area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti afferenti all'area stessa. Il singolo docente, in alternativa, può esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo, nei termini stabiliti dal regolamento elettorale, per un'area scientifico-disciplinare diversa da quella cui afferisce il Dipartimento di appartenenza, purché nell'area nella quale richieda di esercitare tale diritto sia compreso il settore scientifico-disciplinare di proprio inquadramento.

Per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico; l'area scientifico-disciplinare di riferimento di ogni ricercatore è determinata dal Dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso.

13. La rappresentanza del personale tab di cui alla lettera *c)* del comma 5 è costituita da tre componenti eletti dal personale stesso.

14. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera *d)* del comma 5 è costituita da cinque componenti eletti da parte degli studenti.

15. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 5 sono stabilite dal regolamento elettorale.

16. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il senato accademico deve essere comunque convocato entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

17. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

18. I componenti del senato accademico che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza è disposta con decreto rettorale.

Art. 15.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni relative all'indirizzo strategico dell'Università e alla programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché alla vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Al Consiglio di amministrazione, in particolare, sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare in merito alla costituzione e modificazione dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Centri e di altre strutture dell'Università, previa proposta del senato accademico, nonché alla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera e alla costituzione delle partizioni interne ai Dipartimenti, previo parere del senato accademico;

b) deliberare in merito all'attivazione o soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attività formative e delle relative sedi, previa proposta del senato accademico;

c) approvare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli altri regolamenti in materia di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, previo parere del senato accademico;

d) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico;

e) assegnare, previo parere del senato accademico, le risorse finanziarie ai centri di spesa dell'Università, nonché comunicare ai singoli Dipartimenti la quota delle disponibilità di bilancio da destinare alla copertura di posti di personale docente e di ricercatore a tempo determinato, sulla base di quanto indicato nel documento di programmazione triennale e delle complessive disponibilità di bilancio, tenendo conto delle loro esigenze funzionali, nonché dei risultati da essi conseguiti, stimati dal Nucleo di valutazione;

f) trasmettere al Ministero dell'università e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

g) conferire l'incarico di direttore generale di cui all'art. 22 del presente Statuto, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico;

h) applicare le sanzioni disciplinari superiori alla censura relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina di cui all'art. 21;

i) deliberare in merito alle proposte di reclutamento del personale docente, trasmesse dal senato accademico secondo le richieste dei Dipartimenti;

j) deliberare in merito alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, limitatamente ai profili di compatibilità finanziaria in relazione alle attribuzioni di cui alla lettera *e)*;

k) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) cinque componenti scelti tra candidature individuate tra il personale di ruolo dell'Università avente i requisiti previsti dalla legge, dei quali uno appartenente al personale tab;

c) due componenti individuati tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i requisiti previsti dalla legge e che non siano in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal Codice etico di Ateneo;

d) due rappresentanti degli studenti, i quali non partecipano alla seduta quando l'organo è chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1.

3. Il prorettore vicario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo.
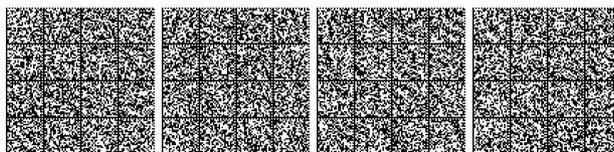
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario.

5. Per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 2, il rettore richiede la presentazione di candidature, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Università di un avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge. Il senato accademico, senza la partecipazione del rettore, verifica il possesso dei requisiti necessari da parte dei soggetti che abbiano presentato la propria candidatura e definisce l'elenco delle candidature ammissibili; l'elenco deve essere formato da almeno otto candidati appartenenti al personale docente e da almeno due candidati appartenenti al personale tab. Se il numero dei candidati è inferiore a tali numeri per il personale docente e/o per il personale tab, l'avviso viene ripetuto una sola volta.

6. Le candidature dichiarate ammissibili per la designazione dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono sottoposte secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo:

al personale docente, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, per la designazione mediante elezione dei quattro componenti docenti;

al personale tab, ivi compreso il personale a tempo determinato, per la designazione mediante elezione del componente appartenente al medesimo personale.

7. I componenti di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso dei seguenti requisiti: comprovata competenza in campo gestionale, preferibilmente nel settore delle istituzioni accademiche, culturali e scientifiche, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione culturale. Tali componenti sono designati dal senato accademico sulla base di una rosa di nominativi proposta dal rettore.

8. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 è eletta da parte degli studenti.

9. La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

11. I componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza è disposta con decreto rettorale.

Capo II

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Sezione I

Organi di controllo e di valutazione

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Al collegio dei revisori dei conti sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto secondo le modalità previste dalla legge vigente.

3. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore. L'incarico è rinnovabile per una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 17.

Nucleo di valutazione

1. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 31;

b) verificare la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010;

c) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca;

d) valutare le strutture amministrative e il personale tab, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

e) esercitare ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *q)* della legge n. 240/2010, il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, compresi il coordinatore e la rappresentanza degli studenti. I componenti sono in prevalenza esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza studentesca, devono essere di elevata qualificazione in relazione alle funzioni che il Nucleo di valutazione deve assolvere.

3. La rappresentanza degli studenti è eletta, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, dagli studenti. Gli altri componenti sono scelti dal rettore, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di candidature formulata dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

4. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore, con il quale viene anche individuato il coordinatore del Nucleo stesso. I componenti del Nucleo di valutazione possono essere confermati solo per un ulteriore mandato. La durata in carica dei componenti del Nucleo di valutazione e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve prevedere un rinnovo parziale dell'organo.

5. Per la validità delle adunanze si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 43.

6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al senato accademico e al Consiglio di amministrazione un rapporto sulle risultanze del lavoro svolto.

7. Il Nucleo di valutazione, sulla base delle indicazioni formulate dal senato accademico e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, definisce e sottopone all'esame del senato accademico i criteri, gli indicatori e le modalità da adottare per la valutazione delle attività didattiche e scientifiche; il senato accademico ne verifica la congruità con le indicazione fornite.

Nella valutazione delle attività didattiche e scientifiche il Nucleo di valutazione si avvale, tra l'altro, dei documenti di autovalutazione elaborati dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle altre strutture dell'Ateneo sottoposte a valutazione.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture interne dell'Università e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa, che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di valutazione può richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

Sezione II

Organi consultivi

Art. 18.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il consiglio degli studenti è formato:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti dell'Università nell'organo collegiale di gestione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Università;

d) da sedici studenti eletti negli organi collegiali delle strutture interne dell'Università in modo che ogni area scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 10 sia rappresentata da due studenti;

e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università.

La durata del mandato elettorale del consiglio degli studenti è di due anni.

Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente.

4. Il consiglio degli studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art. 19.

Collegio dei direttori di Dipartimento

1. I direttori dei Dipartimenti si riuniscono in collegio allo scopo di:

coordinare i rapporti dei Dipartimenti tra loro e con gli organi dell'Amministrazione centrale;

armonizzare i programmi di sviluppo dei Dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il collegio dei direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri su richiesta degli organi centrali di governo in merito ai criteri di attribuzione e di ripartizione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tab.

3. Il collegio dei direttori di Dipartimento è disciplinato da un proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il collegio dei direttori di Dipartimento è presieduto da un coordinatore coadiuvato da una giunta. Le modalità di elezione del coordinatore e della giunta, nonché la composizione della giunta stessa sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Sezione III

Organi di garanzia

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. In attuazione delle disposizioni di legge, l'Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato *CUG)*.

2. Il CUG promuove le pari opportunità per tutta la comunità universitaria, proponendo misure ed azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, anche secondo quanto affermato dal Codice etico di Ateneo. Il CUG promuove, in particolare, l'effettiva parità tra i generi, individuando eventuali discriminazioni, dirette ed indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Propone, inoltre, agli organi centrali di Governo piani di azioni positive diretti a prevenire e contrastare discriminazioni, a promuovere l'effettiva parità di genere, nonché criteri di verifica condivisi.

3. La composizione del CUG è stabilita dal Regolamento generale di Ateneo, garantendo la presenza di:

a) componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative;

b) un pari numero di rappresentanti dell'Università, assicurando al contempo una rappresentanza paritaria tra i generi e tra il personale docente e il personale tab;

c) una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti complessivi del CUG, con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni a loro non inerenti.

4. Tutti i componenti del CUG, compreso il presidente e ad esclusione della componente studentesca, devono essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza e adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; devono pertanto possedere:

adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale.

5. Ciascuna organizzazione sindacale designa autonomamente la propria rappresentanza.

I rappresentanti dell'Università e degli studenti sono designati per elezione. Le modalità di elezione sono stabilite da apposito regolamento.

6. Il presidente del CUG è nominato dal rettore, acquisito il parere del senato accademico.

7. Il mandato dei componenti del CUG dura quattro anni, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti che dura due anni. Il mandato di ogni componente del CUG è rinnovabile una sola volta.

8. Le modalità di funzionamento del CUG sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 21.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'Università ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il collegio di disciplina opera secondo quanto stabilito da apposito regolamento, osservando il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio.

3. I procedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono avviati dal rettore, il quale entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta. Il collegio, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito alla proposta avanzata dal rettore un parere entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendo gli atti al Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso.

Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni di rinnovo dell'organo che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste avanzate a tal fine.

6. Il collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari di cui uno con funzione di presidente del collegio, da due professori associati confermati e da due ricercatori di ruolo, nonché da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il collegio è designato dal senato accademico, con delibera assunta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. I componenti del collegio di disciplina possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.
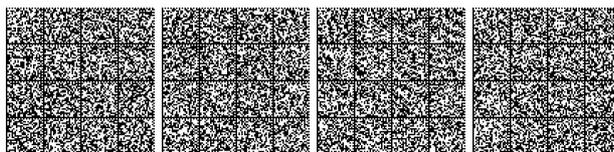
Capo III

ORGANI DI GESTIONE

Art. 22.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

2. Al direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università. Il direttore generale è a capo degli uffici centrali dell'Università e gli sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al rettore, nelle materie di sua competenza;

b) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio di amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali dell'Ateneo;

d) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano la spesa;

e) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adottare, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

f) stipulare i contratti dell'Università e gli accordi di collaborazione relativi ad attività gestionali;

g) promuovere e resistere alle liti; conciliare e transigere, previa delibera del Consiglio di amministrazione e fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 103/1979;

h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

i) svolgere le attività di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

j) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

k) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

3. Il direttore generale risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi.

5. La nomina del direttore generale può essere revocata dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, previa contestazione all'interessato.

Art. 23.

Dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il direttore generale con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al direttore generale;

b) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgere tutti gli altri compiti a loro delegati dal direttore generale;

d) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 13;

f) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

g) effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti, nell'ambito dell'Ateneo, a dipendenti dell'Ateneo medesimo in possesso della qualifica dirigenziale con provvedimento del direttore generale adottato ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, di cui viene data comunicazione agli organi di governo dell'Università. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

4. L'incarico conferito al dirigente può essere revocato con atto motivato del direttore generale, previa contestazione all'interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio, esclusivamente nei casi di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni.

5. Il direttore generale, laddove in dipendenza di processi di riorganizzazione o alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza di una valutazione negativa, non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente o intenda modificarne l'oggetto e gli obiettivi, è tenuto a darne motivata comunicazione all'interessato con un congruo preavviso, prospettandogli un diverso incarico. In caso di processi di riorganizzazione, le motivazioni del provvedimento di modifica o di mancata conferma dell'incarico sono ricondotte al piano di riassetto organizzativo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 24.

Strutture per la ricerca e la formazione

1. Per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, l'Università si articola in Dipartimenti ed, eventualmente, in strutture di raccordo denominate Scuole.

2. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Università per svolgere le proprie funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. Essi costituiscono le strutture di appartenenza dei docenti. Ad ogni Dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, delle attività didattiche e formative relative a classi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad altre attività formative, nonché allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
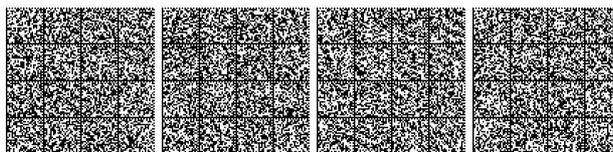
3. Le Scuole sono strutture alle quali sono assegnate le funzioni di coordinamento delle attività didattiche e formative dei Dipartimenti che vi partecipano.

4. I servizi bibliotecari dell'Università sono erogati dalle Biblioteche di area, integrate nel Sistema Bibliotecario di Ateneo.

5. Per organizzare e svolgere progetti di ricerca, attività integrative e di supporto all'offerta formativa dell'Università, nonché attività di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, possono essere costituite adeguate strutture denominate Centri.

6. Ogni struttura è gestita sulla base di un regolamento ed organizza le proprie funzioni ed attività in conformità ai principi del presente Statuto, nonché a quelli di semplificazione, efficienza e qualità.

Art. 25.

Organizzazione dell'offerta formativa dell'Università

1. L'offerta formativa dell'Università si esplica attraverso l'attivazione di corsi di studio, di corsi dottorato di ricerca, di scuole di specializzazione e di tutte le altre attività formative previste dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'attuazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 è attribuita, di norma, a un Dipartimento ovvero a più Dipartimenti eventualmente raggruppati in una Scuola.

3. Per lo svolgimento di attività didattico-formative multidisciplinari, innovative e distinte dai corsi di studio e dai corsi di dottorato di ricerca, il Consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può costituire, previa sperimentazione, apposite strutture organizzative. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce la normativa in merito.

4. Per coordinare le attività didattiche di uno o più corsi di studio, ogni Dipartimento può istituire al proprio interno, o può contribuire a costituire nell'ambito di una Scuola, uno o più collegi didattici, composti da tutti i docenti che svolgono le correlate attività didattiche. I compiti e le modalità di funzionamento di tali collegi, nonché le modalità di designazione del coordinatore, sono stabiliti con apposito regolamento del Dipartimento o della Scuola.

5. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce quali, tra i servizi erogati agli studenti, devono essere gestiti dai Dipartimenti o dalle Scuole.

Art. 26.

Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dai Dipartimenti, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

2. Più corsi di dottorato di ricerca riferiti ad un ampio e omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari, ovvero uno o più corsi di dottorato di ricerca facenti parte di una rete internazionale di formazione alla ricerca possono essere organizzati e gestiti da una Scuola dottorale. La Scuola dottorale coordina i corsi di dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o più Dipartimenti, anche di altre università italiane e straniere.

3. L'Università provvede a disciplinare le modalità di istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole dottorali con apposito regolamento, allegato al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 27.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture di appartenenza dei docenti e gestiscono, coordinano, programmano e promuovono l'attività di ricerca, l'attività didattica e quella di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonché del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. In particolare, ai Dipartimenti sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento:

a) della ricerca;

b) delle attività didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonché a corsi di dottorato di ricerca;

c) delle altre attività formative;

d) di tutte le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze dei Dipartimenti medesimi, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up.

2. Ogni Dipartimento è istituito sulla base di un progetto scientifico e didattico-formativo, corredato da un piano di fattibilità e di funzionamento, congruo con i settori scientifico-disciplinari di pertinenza previsti e relativo alle attività che il Dipartimento si propone di svolgere. Il progetto può indicare le eventuali partizioni interne del Dipartimento stesso di cui al comma 12. Il progetto deve, altresì, indicare, come di pertinenza del Dipartimento, almeno una classe di laurea ed una classe di laurea magistrale che comprendano i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento.

Nel progetto devono essere indicati l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza ed, eventualmente, la Scuola a cui il Dipartimento intende partecipare.

3. Un Dipartimento può essere istituito se il numero complessivo di docenti ad esso appartenenti riferiti al triennio successivo alla sua istituzione è pari o superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Nel valutare tale requisito si deve tener conto, in riferimento al successivo triennio, delle prevedibili cessazioni dal servizio e del programma di assunzioni di docenti basato su disponibilità finanziare comprovate e definito nel progetto di istituzione del Dipartimento stesso.

Nel caso in cui il numero degli appartenenti ad un Dipartimento istituito scenda al di sotto del minimo, il Consiglio di amministrazione adotta il provvedimento di disattivazione del Dipartimento che non sia in grado di assicurare il requisito di numerosità prescritto dalla legge n. 240/2010 mediante l'attuazione di un piano triennale di sviluppo dell'organico del personale docente.

Il Dipartimento di nuova istituzione deve assicurare in media la copertura, da parte dei docenti ad esso appartenenti, del 50% dei crediti formativi universitari previsti quali attività formative di base e caratterizzanti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio che, in base al progetto presentato, dovrebbero essere di pertinenza del Dipartimento.

4. I settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un Dipartimento sono quelli definiti all'atto della sua istituzione, oltre ai settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per le classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza, così come definiti negli ordinamenti didattici adottati dall'Università, quali settori omogenei al progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento stesso. In relazione al progetto istitutivo, un settore scientifico-disciplinare può essere di competenza di più Dipartimenti.

5. Un Dipartimento può proporre l'attivazione di un corso di studio appartenente alle classi di propria pertinenza o di un'altra tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma 1, congrua con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

6. Il Dipartimento formula un piano triennale del personale e delle altre risorse, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo. In relazione al proprio piano di programmazione triennale, il Dipartimento presenta proposte di bandi di chiamata di professori e di selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata. Ogni Dipartimento può presentare tali proposte solo se riferite ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, sostenendole con una compiuta motivazione scientifica e didattica.

7. I Dipartimenti, anche sulla base delle esigenze espresse dai collegi didattici, ove costituiti, assegnano ogni anno i compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, i Dipartimenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono conferire corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.

8. I Dipartimenti hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri regolamenti di Ateneo. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalità ed efficienza

9. In particolare, i Dipartimenti programmano e organizzano le loro attività di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse acquisite o acquisibili, ai risultati attesi.
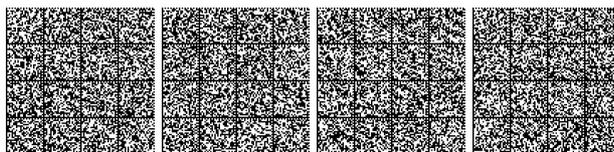
I Dipartimenti accompagnano la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione definite nei propri regolamenti. I Dipartimenti favoriscono e incentivano la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali.

10. I Dipartimenti, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, devono operare secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti, stimati secondo gli indicatori di risultato adottati a livello nazionale e internazionale ed eventualmente integrati a livello di Università.

11. I Dipartimenti svolgono, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, tutte le attività ritenute necessarie al più efficace ed efficiente adempimento delle funzioni indicate al comma 1.

12. Ai fini di cui al comma 10, ogni Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione, previo voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, di costituire al suo interno partizioni, comunque denominate, qualora la complessità e una significativa consistenza numerica delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. In ogni caso il numero dei docenti afferenti alla partizione non può essere inferiore a 12. Tali articolazioni interne dei Dipartimenti sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti delle risorse assegnate al Dipartimento stesso e secondo quanto stabilito dal Regolamento del Dipartimento.

13. Il Dipartimento partecipa all'organismo di indirizzo scientifico della Biblioteca d'area di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo.

14. Per quanto non disciplinato dallo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che i Dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, sono tenuti ad assolvere nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'Università.

Art. 28.

Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta;

d) la commissione paritetica docenti-studenti se prevista in base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3.

2. Il direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) presiede il consiglio e la giunta, predisponendone l'ordine del giorno;

c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio;

d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;

e) esercita il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;

f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalità e le procedure di elezione del direttore sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Fanno parte del consiglio di Dipartimento:

a) il direttore;

b) i docenti appartenenti al Dipartimento;

c) i rappresentanti del personale tab;

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, i criteri per la definizione del numero di tale rappresentanza sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo;

e) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;

f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.

I segretari didattici, di cui al Regolamento generale di Ateneo, nei Dipartimenti che gestiscono corsi di studio non raggruppati in Scuole partecipano al consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle materie di propria competenza.

5. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del direttore e della giunta. In particolare:

a) elegge il direttore;

b) approva i regolamenti del Dipartimento;

c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;

d) approva la programmazione triennale del Dipartimento;

e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;

f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;

g) esercita le funzioni conferite al Dipartimento, previste nell'art. 27;

h) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;

i) esercita tutte le altre funzioni previste dal regolamento del Dipartimento, dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo.

6. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La composizione della giunta, la sua durata e le modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.

7. Il regolamento del Dipartimento stabilisce l'organizzazione della struttura, le modalità del suo funzionamento, il numero e le modalità di elezione delle rappresentanze in seno al consiglio e alla giunta.

8. Il Dipartimento è tenuto ad assolvere i compiti stabiliti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, in riferimento alle attività didattiche e formative di propria competenza.

Art. 29.

Scuole

1. In relazione a criteri di affinità scientifico-disciplinare ed in vista della migliore efficienza organizzativa, due o più Dipartimenti possono sottoporre al senato accademico la proposta di istituzione di una Scuola di cui al comma 3 dell'art. 24, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di tutte o parte delle attività didattiche.

Il senato accademico propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di una Scuola, su iniziativa dei Dipartimenti interessati.

Il numero massimo delle Scuole che possono essere istituite è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* della legge n. 240/2010.

2. La proposta di istituzione di una Scuola deve essere corredata da un regolamento redatto secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

Nel definire le funzioni e l'organizzazione della Scuola, la proposta motivata di istituzione si attiene ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia e deve esplicitamente indicare l'impegno delle risorse necessarie al buon funzionamento della struttura.

3. La Scuola coordina le linee di programmazione didattica e le proposte di attivazione di specifiche tipologie di offerta formativa dei Dipartimenti, formulando agli organi centrali di governo pareri e osservazioni in merito.

Inoltre formula ai Dipartimenti ed agli organi centrali di governo pareri ed osservazioni in merito alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai Dipartimenti in essa raggruppati. Tali pareri e osservazioni valutano la compatibilità e la funzionalità della proposta di reclutamento rispetto alla programmazione didattica e all'offerta formativa coordinata dalla Scuola stessa.

4. La Scuola è dotata di autonomia regolamentare, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, e organizzativa. È altresì dotata di autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dalla legge, come precisati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalità ed efficienza.
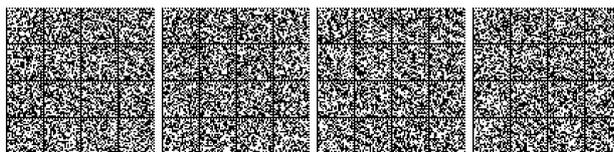
5. La Scuola gestisce le risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate dai Dipartimenti che vi partecipano e sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività didattiche e formative di competenza.

6. Nel caso di Dipartimenti raggruppati in una Scuola, gli eventuali collegi didattici e gli organismi collegiali che coordinano le attività didattico-formative interdipartimentali possono essere costituiti nell'ambito della Scuola.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i compiti che le Scuole sono tenute ad assolvere, nel quadro dell'organizzazione funzionale dell'Università.

Art. 30.

Organizzazione della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) la commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 31.

2. Il presidente rappresenta la Scuola, presiede il consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Scuola.

3. Il presidente è eletto dai consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola tra i professori afferenti agli stessi Dipartimenti. Le modalità e le procedure di elezione del presidente sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni e le competenze conferite alla Scuola dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Il consiglio è composto da:

a) il presidente;

b) i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola;

c) un numero di docenti, stabilito nel regolamento della Scuola, non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola. I docenti vengono eletti dai componenti dei consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle giunte degli stessi o tra i coordinatori dei collegi didattici o dei corsi di dottorato di ricerca o di Scuola dottorale;

d) una rappresentanza elettiva degli studenti non inferiore al 15% del numero dei componenti del consiglio stesso;

Il segretario didattico della Scuola partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; altresì partecipa a titolo consultivo alle sedute del consiglio una rappresentanza del personale tab, secondo quanto stabilito dal regolamento della Scuola.

6. Il regolamento della Scuola ne stabilisce l'organizzazione, le modalità del suo funzionamento, il numero e le modalità di elezione delle rappresentanze in seno al consiglio.

Art. 31.

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono organi costituiti come osservatori sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. Le commissioni paritetiche hanno il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;

b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;

c) formulare proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di servizio agli studenti;

d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;

e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;

f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

g) esercitare ogni altra attribuzione ad esse conferite dai regolamenti di Ateneo.

3. Ogni Dipartimento non raggruppato in una Scuola ovvero ogni Scuola deve costituire al suo interno una commissione paritetica. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla commissione paritetica.

4. Le commissioni paritetiche sono composte da un ugual numero di docenti e di studenti appartenenti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e ad altre tipologie dell'offerta formativa di competenza della struttura di riferimento. La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza di genere.

5. Ogni commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un professore e il vice presidente nella persona di uno studente.

6. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di costituzione delle commissioni paritetiche sono stabilite dal regolamento della struttura di riferimento.

Art. 32.

Biblioteche

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme integrato e coordinato delle strutture bibliotecarie: le biblioteche di area e l'unità di coordinamento, che forniscono servizi qualificati alla ricerca e alla didattica rispondendo alle esigenze informative della comunità universitaria. È finalizzato alla gestione e diffusione dell'informazione, attraverso l'organizzazione, l'aggiornamento, la conservazione e la promozione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché a garantire l'accesso alle risorse disponibili tramite servizi appositamente strutturati.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo promuove e cura l'archivio aperto di Ateneo, secondo i principi enunciati nell'art. 4, comma 6.

3. Le strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, biblioteconica e biblioteconomica.

4. Le biblioteche di area istituite, le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del Sistema bibliotecario di Ateneo e delle singole biblioteche di area sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 33.

Centri

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 24 comma 5, l'Università può costituire Centri di ricerca, Centri di didattica e Centri di servizio.

2. La proposta di costituzione di un Centro deve essere presentata da due o più Dipartimenti o dagli organi centrali di governo sentite le strutture interessate.

La proposta deve essere corredata da un progetto di attività pluriennale e da un piano di sostenibilità finanziaria. I Centri possono essere finanziati anche da soggetti pubblici o privati.

3. I Centri hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalità ed efficienza.

4. I Centri, in osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti di Ateneo, si dotano di un proprio regolamento.

5. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza ovvero di gestire laboratori o apparati scientifici di interesse per più Dipartimenti. Essi possono avere carattere interdipartimentale o consortile con dipartimenti di altre università, nonché con altri enti pubblici o privati.

Il piano di sostenibilità finanziaria di cui al comma 2 non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'Amministrazione centrale dell'Università.
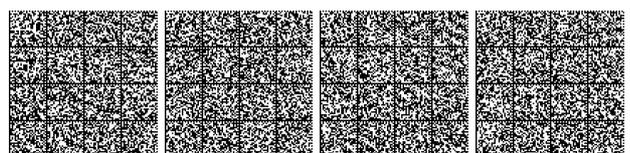
6. I Centri di eccellenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 e ai decreti ministeriali di attuazione, restano regolati dalla normativa vigente.

7. I Centri di didattica sono costituiti per organizzare e svolgere attività formative che non si configurino come corsi di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca e che coinvolgano le competenze di più Dipartimenti ovvero di più Scuole.

Centri di didattica interateneo possono essere costituiti mediante specifiche convenzioni con altri atenei.

8. I Centri di servizio sono costituiti per organizzare e svolgere attività integrative e di supporto all'offerta formativa dell'Università, nonché attività di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione.

I Centri di servizio si configurano come strutture di Ateneo che svolgono le funzioni ad esse attribuite a supporto di tutte le strutture dell'Università.

9. I Centri di ricerca, di didattica e di servizio sono istituiti, su proposta dei soggetti di cui al precedente comma 2, con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

I Centri consortili con dipartimenti di altre università e quelli realizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati sono regolati con apposite convenzioni.

Nella decisione di istituzione dei Centri si tiene conto dei requisiti di qualità della ricerca, della didattica e dei servizi in base ai parametri nazionali e internazionali, nonché della capacità di attrarre finanziamenti esterni.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 34.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina tutte le materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto; esso stabilisce, in particolare, le norme relative:

a) all'organizzazione generale dell'Università;

b) ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi centrali di governo dell'Università;

c) alle modalità di funzionamento del senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

d) alle procedure per l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Con il Regolamento generale sono fissate inoltre le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Università e del consiglio degli studenti, nonché i regolamenti elettorali relativi all'elezione dei direttori di Dipartimento e dei presidenti delle Scuole.

3. Il Regolamento generale è approvato dal senato accademico, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca e di ogni altra tipologia di attività formativa consentita dalle norme vigenti.

2. Esso contiene inoltre le norme relative all'attuazione dell'offerta formativa dell'Università, ai servizi di supporto alle attività didattiche, ai compiti didattici dei docenti, alla carriera universitaria degli studenti e ai loro diritti e doveri.

3. Il Regolamento è approvato dal senato accademico, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 36.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei Dipartimenti.

3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito i pareri del senato accademico.

Art. 37.

Regolamento del consiglio degli studenti

1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio medesimo.

Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Regolamenti delle strutture dell'Università

1. I regolamenti delle strutture dell'Università contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università. Essi sono proposti dagli organi competenti delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 39.

Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 37 e all'art. 38 sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il senato accademico può rinviare la proposta agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate.

2. Tutti i regolamenti di cui al presente Titolo sono emanati dal rettore, previa deliberazione degli organi competenti adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

4. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI

Art. 40.

Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Al fine di soddisfare esigenze organizzative, i Dipartimenti e le Scuole possono stabilire una diversa data di inizio e di conclusione delle attività didattiche.
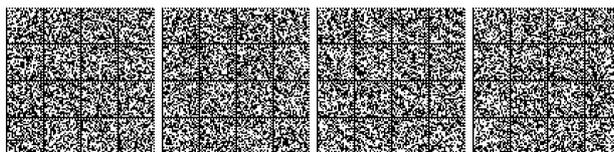
Art. 41.

Mandati elettivi e designazioni

1. Tutti i mandati elettivi o per designazione decorrono dalla data stabilita nel decreto di nomina e hanno la durata prevista dal presente Statuto.

2. Nella composizione degli organi collegiali delle strutture interne di cui al Titolo III del presente Statuto, con esclusione dei consigli delle Scuole di cui all'art. 30 e delle commissioni paritetiche di cui all'art. 31, deve essere prevista una rappresentanza del personale tab che opera nelle strutture.

Per gli organi collegiali delle strutture cui sono assegnate funzioni didattiche deve inoltre essere prevista una rappresentanza degli studenti iscritti alle attività formative di competenza delle strutture non inferiore al 15% dei componenti degli organi medesimi.

3. La consistenza numerica delle rappresentanze di cui al comma 2 è definita dal presente Statuto o dal Regolamento generale di Ateneo ovvero dai regolamenti delle strutture. Qualora la consistenza numerica della rappresentanza sia stabilita in termini percentuali, il numero è determinato dall'arrotondamento all'intero più prossimo.

4. Nei casi in cui gli organi collegiali delle strutture interne di cui al Titolo III siano chiamati a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;

per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;

per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori;

le rappresentanze del personale tab e degli studenti non hanno diritto di voto.

5. Le rappresentanze nei diversi organi delle varie componenti della comunità universitaria, previste dal presente Statuto o dai regolamenti delle strutture, sono elette con diritto di voto limitato alla componente da rappresentare. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare.

Nell'elezione degli organi collegiali dell'Università sono attuate buone pratiche per l'efficace riequilibrio delle rappresentanze di genere, come stabilito dai regolamenti elettorali di Ateneo.

6. Le votazioni per le elezioni dei componenti degli organi collegiali ovvero delle cariche monocratiche sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al 15% di tutti gli aventi diritto.

Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum di validità gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato passivo spetta agli immatricolati ed agli iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti agli stessi corsi e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Per le elezioni del personale tab l'elettorato attivo e passivo spetta al medesimo personale di ruolo, in servizio presso l'Università nel caso di elezioni riferite agli organi centrali, ovvero in servizio presso una determinata struttura dell'Università nel caso di elezioni riferite agli organi collegiali della struttura medesima.

Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più componenti, la votazione può essere ripetuta una sola volta.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

7. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di direttore di Dipartimento, di presidente di Scuola, di coordinatore di collegio didattico e di presidente e vice presidente di commissione paritetica sono indette le elezioni da parte del decano dei professori ordinari, rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture interessate. In caso di assenza, impedimento o inadempienza da parte del decano entro i termini prescritti, subentra il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.

8. La durata del mandato dei componenti del senato accademico, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali centrali dell'Università è di tre anni accademici, fatta eccezione per la componente degli studenti che dura in carica due anni, e per gli organi sulla durata del cui mandato vi è una diversa disciplina.

La durata del mandato del direttore di Dipartimento e del presidente di Scuola è di tre anni accademici e decorre, pertanto, dal 1° novembre dell'anno dell'elezione e si conclude il 31 ottobre del terzo anno successivo. Quando, per qualsivoglia ragione, il direttore (o il presidente) cessa dalla carica prima della scadenza del triennio, il nuovo direttore (o il presidente) sarà eletto per una durata pari al residuo del triennio. Se il periodo residuo, decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina, è superiore alla metà del mandato, il periodo di durata residua del mandato sarà considerato ai fini della possibilità di essere eletto per due mandati; se, invece, è pari o inferiore alla metà del mandato, il periodo di durata residua del mandato non sarà considerato ai fini della possibilità di essere eletto per due mandati.

La durata del mandato del coordinatore di collegio didattico e del presidente di commissione paritetica è di tre anni.

La durata del mandato del vice presidente di commissione paritetica è di due anni.

La durata del mandato dei rappresentanti negli organi collegiali delle strutture interne dell'Università è di tre anni, fatta eccezione per la componente degli studenti che dura in carica due anni.

In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente di organo collegiale, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

9. Il rettore indice le elezioni o avvia il procedimento per le nuove designazioni per la nomina dei componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza dei mandati in corso.

10. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto è incompatibile con la condizione di professore a tempo definito.

Gli eletti o designati a tali cariche devono mantenere il regime di tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

11. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, qualunque carica elettiva non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 41-*bis*.

Disciplina transitoria ai fini dell'allineamento, all'anno accademico, del mandato di direttore (e di presidente di Scuola) e dei componenti del senato accademico

1. Tutti i direttori di Dipartimento (o presidenti di Scuola) entrati in carica successivamente alla data di scadenza dei mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, cesseranno dalla carica in data 31 ottobre 2021. Se, per i direttori (o presidenti) così entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, è superiore alla metà del mandato, il periodo di durata del mandato sarà considerato ai fini della possibilità di essere eletti per due mandati. Se, per i direttori (o presidenti) così entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, è pari o inferiore alla metà del mandato, il periodo di durata del mandato non sarà considerato ai fini della possibilità di essere eletti per due mandati.

Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi anteriormente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto entrerà in carica il 1° novembre 2018 e fino a quella data le funzioni saranno svolte dal direttore (o presidente) vicario, ovvero, in mancanza, dal decano.

2. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi successivamente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto resterà in carica fino al 31 ottobre 2021 e il suo mandato sarà considerato o meno ai fini della possibilità di essere eletto per due mandati a seconda che il mandato abbia avuto una durata superiore alla metà del mandato ovvero pari o inferiore ad essa.
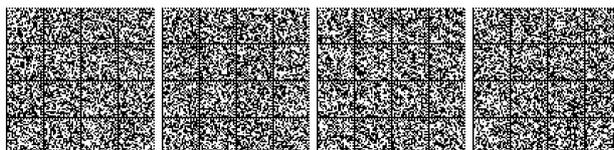
3. In via transitoria, la durata del mandato dei componenti del senato accademico, entrati in carica successivamente alla conclusione del mandato in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si concluderà in data 31 ottobre 2021.

Art. 42.

Divieti e incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino essere eletti a farne parte, e al collegio dei direttori di Dipartimento. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, inoltre, non possono:

a) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di Dipartimento, del collegio didattico e degli organi collegiali dei corsi di dottorato di ricerca o di Scuole dottorali;

b) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

d) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'università e presso l'ANVUR.

2. Le cariche di prorettore vicario e di prorettore sono incompatibili con quelle di direttore o di presidente di qualunque struttura dell'Università e con quelle di componente degli organi centrali di cui al Titolo II, Capo II del presente Statuto.

3. Il direttore o presidente di qualunque struttura dell'Università non può essere componente degli organi centrali di cui al Titolo II, Capo II del presente Statuto, fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

4. La carica di prorettore, di componente eletto del senato accademico, di direttore o di presidente di strutture o di organi collegiali dell'Università è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

5. La funzione di prorettore vicario è incompatibile con quelle di componente eletto del senato accademico e di componente designato del Consiglio di amministrazione.

6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel CUG, nel Consiglio di amministrazione di Laziodisu e nella Delegazione per lo sport universitario sono tra loro incompatibili.

7. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o designato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

Art. 43.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1, punto *b)*, salvo che per le adunanze del Consiglio di amministrazione e del senato accademico, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ad esclusione delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del senato accademico, qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 44.

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 45.

Modifiche di Statuto

1. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di amministrazione, dai consigli di Dipartimento e dal consiglio degli studenti. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di Statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6 ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Entrata in vigore dello Statuto ed adempimenti successivi

1. Lo Statuto, modificato secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. In conformità a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione delle strutture e degli organi previsti dal presente Statuto, compresi i procedimenti per le modifiche al Regolamento generale di Ateneo, in attuazione delle nuove disposizioni statutarie.
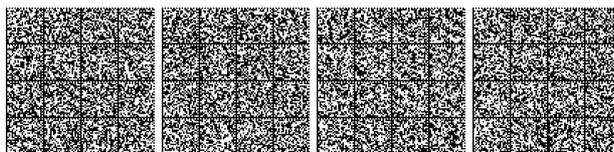
3. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Università alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 47.

Revisione dei regolamenti elettorali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, anticipando la revisione del Regolamento generale di Ateneo, i regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del rettore, dei direttori di Dipartimento, del senato accademico, del Consiglio di amministrazione devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dal presente Statuto e deliberati dal senato accademico.

2. I regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto.

Art. 48.

Revisione del Regolamento generale di Ateneo

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il senato accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Revisione degli altri regolamenti

1. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento generale di Ateneo tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere adeguati alle norme statutarie e del Regolamento generale di Ateneo.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 50.

Procedure per la riorganizzazione delle strutture interne all'Università

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, approva il regolamento che disciplina il procedimento per:

a) la soppressione delle attuali facoltà e degli attuali Dipartimenti e il subentro nelle attività istituzionali in corso e nei rapporti attivi e passivi dei Dipartimenti di nuova istituzione ed eventualmente delle Scuole;

b) l'adeguamento della composizione degli organi di indirizzo del Sistema bibliotecario di Ateneo;

c) la revisione dei Centri attualmente istituiti.

Al fine di cui alla lettera *a)* il regolamento si attiene al principio della conservazione degli standard di qualità e di sostenibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo e delle attività di ricerca degli attuali Dipartimenti, nonché alle prospettive della loro continuità e del loro coerente sviluppo.

Il medesimo regolamento disciplina le modalità e i tempi di trasferimento dalle attuali facoltà e dagli attuali Dipartimenti alle nuove strutture dipartimentali, delle attrezzature, degli spazi e delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al cosiddetto «budget consolidato», secondo quanto risulta al momento dell'istituzione dei nuovi Dipartimenti.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il senato accademico fissa particolari criteri per la mobilità interna dei docenti, vincoli e condizioni necessari ad evitare che la costituzione delle nuove strutture dipartimentali determini interruzioni e disfunzioni nei rapporti in capo alle facoltà ed ai Dipartimenti in via di soppressione, tenuto conto delle richieste di afferenza avanzate dai professori e dai ricercatori.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto e in prima applicazione dello stesso, le nuove strutture dipartimentali sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. Con la medesima delibera, si procede all'attribuzione dei Dipartimenti alle rispettive aree scientifico-disciplinari.

In prima applicazione del presente Statuto, le Scuole eventualmente da costituire sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

4. Le proposte di nuove strutture dipartimentali sono formulate dagli attuali Dipartimenti ovvero da docenti appartenenti ad una facoltà. L'adesione progettuale ad una proposta di nuova struttura dipartimentale da parte di altri docenti che svolgono la propria attività didattica in corsi di laurea o di laurea magistrale diversi da quelli di possibile competenza del costituendo Dipartimento è subordinata all'accettazione da parte dei proponenti.

Ciascuna proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve essere formulata secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 2 e deve essere accompagnata dall'elenco dei docenti che intendano afferire al Dipartimento stesso.

Qualora alla presentazione di una proposta aderiscano docenti appartenenti a facoltà diverse si esprimono in merito tutte le strutture interessate.

5. Le proposte di cui al comma 4 sono sottoposte ai consigli di facoltà, quali organi collegiali titolari dell'organico del personale docente, che le trasmettono con parere motivato al senato accademico, dopo aver provveduto al loro coordinamento e all'attribuzione ai nuovi Dipartimenti dei corsi di studio attivi presso la facoltà in relazione:

ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;

alle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento;

alla sostenibilità dei corsi di studio in considerazione dei requisiti necessari stabiliti dalla normativa vigente;

all'opportunità di costituire una Scuola ai sensi dell'art. 29 e con le funzioni ivi definite.

6. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e i Centri attualmente istituiti permangono nelle loro funzioni e nel loro attuale assetto organizzativo e regolamentare, fino alle deliberazioni assunte dagli organi centrali di governo in merito.

7. Nell'attuazione della riorganizzazione delle strutture interne dell'Università, a tutto il personale tab è garantito il mantenimento dei livelli funzionali e, ove possibile, di analoghe posizioni di responsabilità assunti nelle attuali strutture. Sono garantite in ogni caso la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di supporto alla ricerca e alla didattica.

Art. 51.

Procedure e tempi per la costituzione degli organi centrali e delle strutture interne

1. Il senato accademico, con il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 50, stabilisce altresì i tempi e le modalità di costituzione e di entrata in funzione del nuovo senato accademico e del nuovo Consiglio di amministrazione, prevedendo che:

le elezioni per la designazione dei componenti del senato accademico sono indette dopo la costituzione di tutti i nuovi Dipartimenti;

la procedura di designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è avviata dal nuovo rettore entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato.

2. Il senato accademico, con il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 50, stabilisce, altresì, i tempi entro i quali devono intervenire le nomine del direttore generale, del Nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, del collegio di disciplina e del CUG.
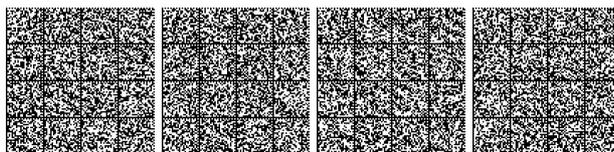
3. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46, per tutte le attuali strutture e organi interni dell'Università si applica il regime della *prorogatio* di cui alla legge n. 444/1994, fino all'attivazione delle strutture e degli organi previsti dal presente Statuto.

———

Tabella A

Aree scientifico-disciplinari dell'Università

1 - AREA DI LETTERE E FILOSOFIA

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-1 Beni culturali

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-5 Filosofia

L-10 Lettere

L-11 Lingue e culture moderne

L-12 Mediazione linguistica

L-20 Scienze della comunicazione

L-42 Storia

LM-2 Archeologia

LM-14 Filologia moderna

LM-15 Filologia, letterature e Storia dell'antichità

LM-19 Informazione e sistemi editoriali

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

LM-39 Linguistica

LM-64 Scienze delle religioni

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale

LM-78 Scienze filosofiche

LM-84 Scienze storiche

LM-89 Storia dell'arte

LM-92 Teorie della comunicazione

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo

Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere

Dipartimento di studi umanistici

2 - AREA DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

L-39 Servizio sociale

L-40 Sociologia

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi

LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

LM-85 Scienze pedagogiche

LM-85bis Scienze della formazione primaria

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di Scienze della formazione

3 - AREA DI ARCHITETTURA

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-17 Scienze dell'architettura

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di architettura

4 - AREA DI INGEGNERIA

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-7 Ingegneria civile e ambientale

L-8 Ingegneria dell'informazione

L-9 Ingegneria industriale

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-23 Ingegneria civile

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di ingegneria

5 - AREA DELLE SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-2 Biotecnologie

L-13 Scienze biologiche

L-30 Scienze e tecnologie fisiche

L-34 Scienze geologiche

L-35 Scienze matematiche

LM-6 Biologia

LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di matematica e fisica

Dipartimento di scienze

6 - AREA DELLE SCIENZE ECONOMICHE

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-33 Scienze economiche

LM-16 Finanza

LM-56 Scienze dell'economia

LM-77 Scienze economico-aziendali
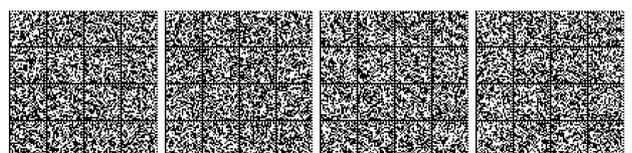
Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di economia

Dipartimento di economia aziendale

7 - AREA DELLE SCIENZE GIURIDICHE

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-14 Scienze dei servizi giuridici

LMG/01 Magistrali in giurisprudenza

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di giurisprudenza

8 - AREA DELLE SCIENZE POLITICHE

L'area è determinata dai settori scientifico-disciplinari che, in base agli ordinamenti didattici adottati dall'Università, sono indicati come di base o caratterizzanti per le classi sotto elencate.

Classi di laurea e di laurea magistrale ricomprese nell'area

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

LM-52 Relazioni internazionali

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-90 Studi europei

Dipartimenti che afferiscono all'area

Dipartimento di scienze politiche

Tabella B

Consistenza numerica dei docenti dell'area in riferimento al totale dei docenti dell'Università	Numero di professori di ruolo rappresentanti dell'area
n. docenti minore di 1/18	1
n. docenti maggiore o uguale a 1/18 e minore o uguale a 3,5/18	2
n. docenti maggiore di 3,5/18 e minore o uguale a 4/18	3
n. docenti maggiore di 4/18	4

Nel calcolo dei numeri di cui alla colonna 1 della tabella si adotta la seguente espressione:

$\frac{k}{18}$ x (numero totale docenti dell'Università), con k = 1; 3,5; 4

il risultato dell'espressione è arrotondato all'intero superiore.

18A04498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'estratto della determina n. 1252/2017 del 7 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir EG».

Estratto determina n. 929/2018 del 6 giugno 2018

È integrato, nei termini che seguono, l'estratto della determina di classificazione n. 1252/2017 del 7 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2017:

Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Medicinale: DARUNAVIR EG.

Titolare AIC: EG S.p.a. - via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04459

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad aprile 2018, è pari a: 101,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a giugno 2018, è pari a 3493,498. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

18A04528

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-149) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
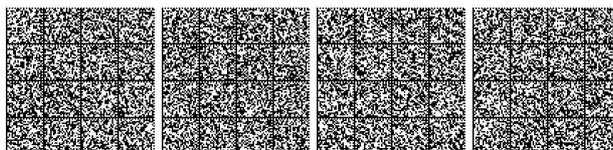
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
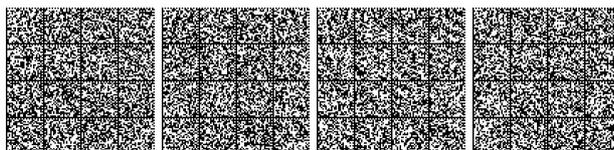
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.